

Tabella 3 (prima pagina)

**Prospetto esemplificativo di una corretta determinazione della proporzione delle rappresentanze di genere nella formazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale, a norma della legge 23 novembre 2012, n. 215**

Fascia di popolazione del comune (*)	Numero dei consiglieri da eleggere e numero massimo dei candidati di ogni lista determinato dalla legge	Numero minimo dei candidati della lista stabilito dalla legge 2/3 o 3/4	Determinazione del numero dei candidati corrispondente a quello <b>MINIMO</b> di ogni lista con eventuale arrotondamento <sup>(1)</sup>
Comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti	48	2 / 3	<b>32</b>
Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti	40	2 / 3	26,66 = <b>27</b>
Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti	36	2 / 3	<b>24</b>
Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e comuni capoluogo di provincia	32	2 / 3	21,33 = <b>21</b>
Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti	24	2 / 3	<b>16</b>
Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti	16	2 / 3	10,66 = <b>11</b>
Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti	16	3 / 4	<b>12</b>
Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti	12	3 / 4	<b>9</b>

(\*) Ai sensi dell'articolo 2 del testo unico di cui al d.P.R. n. 570/1960 e dell'articolo 37, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, la popolazione del comune viene determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione [-> pagina 26].

(1) Nella determinazione del numero minimo dei candidati di ogni lista, l'arrotondamento si effettua all'unità superiore soltanto in caso di cifra decimale superiore a 50 centesimi [-> articolo 73, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 a pagina 205].

Tabella 3 (seconda pagina)

**Prospetto esemplificativo di una corretta determinazione della proporzione delle rappresentanze di genere nella formazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale, a norma della legge 23 novembre 2012, n. 215**

Quote di genere determinate sul numero <b>MASSIMO</b> complessivo dei candidati che è possibile presentare <sup>(2)</sup>		Quote di genere determinate sul numero <b>MINIMO</b> complessivo dei candidati che è possibile presentare <sup>(2)</sup>	
2 / 3	1 / 3	2 / 3	1 / 3
<b>32</b>	<b>16</b>	<b>21,33 = 21</b>	<b>10,66 = 11</b>
<b>26,66 = 26</b>	<b>13,33 = 14</b>	<b>18</b>	<b>9</b>
<b>24</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>8</b>
<b>21,33 = 21</b>	<b>10,66 = 11</b>	<b>14</b>	<b>7</b>
<b>16</b>	<b>8</b>	<b>10,66 = 10</b>	<b>5,33 = 6</b>
<b>10,66 = 10</b>	<b>5,33 = 6</b>	<b>7,33 = 7</b>	<b>3,66 = 4</b>
<b>10,66 = 10</b>	<b>5,33 = 6</b>	<b>8</b>	<b>4</b>
<b>8</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>3</b>

(<sup>2</sup>) Nel calcolo delle quote di genere (2/3 e 1/3) all'interno di ogni lista, in presenza di decimali nel numero di candidati del sesso meno rappresentato (1/3), l'arrotondamento si effettua sempre all'unità superiore, anche qualora la cifra decimale sia inferiore a 50 centesimi [→ articoli 71, comma 3-bis, e 73, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 267/2000, alle pagine 200 e 205]; il numero del genere più rappresentato (2/3) viene quindi determinato senza tenere conto della sua parte decimale.